



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

Intesa, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323, sugli Accordi nazionali per l'erogazione delle prestazioni termali per il triennio 2022 - 2024.

Rep. Atti n. 188 /CSR del 14 settembre 2022

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nella odierna seduta del 14 settembre 2022:

VISTA la legge 24 ottobre 2000, n. 323 di riordino del settore termale, la quale all'articolo 4, comma 4, prevede che l'unitarietà del sistema termale nazionale, necessaria in rapporto alla specificità e alla particolarità del settore e delle relative prestazioni, sia assicurata da appositi accordi stipulati, con la partecipazione del Ministero della salute, tra le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle aziende termali e che tali accordi divengano efficaci con l'espressione di una intesa in sede di Conferenza Stato - Regioni;

VISTO il richiamato articolo 4, il quale dispone che i predetti Accordi divengono efficaci attraverso l'espressione di un'intesa della Conferenza Stato - Regioni tesa al recepimento dei contenuti degli stessi, nelle forme previste dagli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

VISTA la nota del 9 settembre 2022, con la quale con la quale il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha trasmesso gli Accordi nazionali per l'erogazione delle prestazioni termali per il triennio 2022 - 2024, approvati dalla Conferenza delle Regioni nella seduta dell'8 settembre 2022;

VISTA la nota del 13 settembre 2022, prot. DAR n. 14594, con la quale l'Ufficio di Segreteria della Conferenza ha provveduto alla diramazione degli Accordi in oggetto;

VISTA la nota del 14 settembre 2022, prot. DAR n. 14716, con la quale la Commissione salute ha trasmesso l'assenso tecnico sul provvedimento in parola;

VISTA la nota del 14 settembre 2022, prot. DAR n. 14783, con la quale il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha comunicato che il competente Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nel rappresentare di non avere osservazioni da formulare, chiede di precisare nell'Intesa quanto segue: *"Alle attività di cui alla presente Intesa si provvede nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e dunque senza nuovi né maggiori oneri per la finanza pubblica"*;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

CONSIDERATO che, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano hanno espresso avviso favorevole al perfezionamento dell'Intesa;

ACQUISITO, quindi, l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano;

SANCISCE INTESA

ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323, sugli Accordi nazionali per l'erogazione delle prestazioni termali per il triennio 2022 – 2024, allegato sub A) e sub B), parti integrante del presente atto, nei termini di cui in premessa.

Il Segretario
Cons. Ermenegilda Siniscalchi

Firmato digitalmente da
SINISCALCHI
ERMEGILDA
C = PRESIDENZA
CONSIGLIO DEI
MINISTRI

Il Presidente
On.le Mariastella Gelmini



Firmato digitalmente da
GELMINI MARIASTELLA
C = IT
O = PRESIDENZA CONSIGLIO DEI
MINISTRI



Firmato digitalmente da:

MASSIMO CAPUTI

ACCORDO NAZIONALE

PER L'EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI TERMALI PER IL TRIENNIO 2022-2024

AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 4 DELLA LEGGE 323/2000

Il giorno 8 settembre 2022, in Roma, presso la sede della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome

tra

la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, rappresentata dal Presidente On. Massimiliano Fedriga e dal Coordinatore della Commissione Salute dott. Raffaele Donini

e

Federterme, Federazione Italiana delle Industrie Termali delle Acque Minerali e del Benessere Termale, rappresentata dal Presidente, Ing. Massimo Caputi

con la partecipazione del Ministero della Salute

premesso che

- il sistema termale italiano è stato duramente colpito dalla pandemia in un quadro di tendenza che già manifestava in diversi territori elementi di crisi, sia dal punto di vista occupazionale che di tenuta del tessuto imprenditoriale.

In questo contesto le Terme hanno comunque garantito anche nel periodo pandemico, nei limiti consentiti dalle norme, i servizi di cura e di riabilitazione andando ad integrare e coordinare le prestazioni del SSN con particolare attenzione a quelle legate agli assistiti INAIL connesse agli infortuni sul lavoro e alle sequele di eventuali disabilità, nonché in generale per tutte le attività di tipo riabilitativo;

- l'esperienza della pandemia ha reso evidente come la presenza di una rete sanitaria territoriale strutturata e articolata è un elemento necessario non solo per rafforzare le politiche di prevenzione ma anche per far fronte alle fasi più delicate dell'emergenza sanitaria e che anche



in questo caso le Terme si sono dimostrate utili come centri vaccinali ma anche come strutture in grado di garantire continuità assistenziale soprattutto in campo riabilitativo;

- su queste basi vi è l'esigenza di costruire un solido rapporto con il SSN sia a livello centrale che nelle articolazioni regionali in grado di poter sfruttare tutte le potenzialità e opportunità che il sistema termale italiano può mettere a disposizione nel campo della medicina preventiva, di cura e di riabilitazione;
- in questa direzione la qualificazione sanitaria delle strutture termali diventa un obiettivo da perseguire anche attraverso le condizioni dei diversi punti dell'Accordo che affrontano in primo luogo proprio le tematiche di valorizzazione delle professionalità presenti nelle strutture termali, l'integrazione con i servizi sanitari del territorio, l'ulteriore sviluppo della ricerca scientifica e la formazione della classe medica;
- Federterme ha manifestato la necessità del sistema delle imprese termali italiane di poter fare affidamento su di un insieme di certezze sul piano economico-normativo di respiro almeno triennale, che consentisse anche un riallineamento dei costi di produzione, esponenzialmente lievitati e con *trend* in ulteriore crescita, con particolare riferimento a quelli per energia, DPI e misure di sicurezza;

considerato che

- le tariffe attuali sono sostanzialmente ferme al 31 dicembre 2015, giacché le tariffe decorrenti dal 1° gennaio 2016, in vigore fino al 31 dicembre 2018, sono quelle che a tutt'oggi remunerano le prestazioni termali erogate per conto del Servizio Sanitario Nazionale;
- il Ministero della Salute e le Regioni hanno preso atto delle esigenze delle imprese come sopra rappresentate, manifestando la disponibilità ad aderire alle relative istanze, nei limiti del presente accordo;

tutto ciò premesso, le Parti convengono di rinnovare come segue l'Accordo Nazionale per l'erogazione delle prestazioni termali per il triennio 2022-2024.

Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.



1 - Parte Economica

Le tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni termali erogate con oneri a carico del Servizio Sanitario Nazionale in essere al 31 dicembre 2021 sono incrementate, per il triennio 1° gennaio 2022-31 dicembre 2024, in modo uniforme e fisso del 20% per le prestazioni erogate a decorrere dal 1° gennaio 2022, come riportato nelle Tabelle 1A (All.1) e 1B (All.2), che si allegano al presente Accordo, per costituirne parte integrante. Restano confermati i tetti regionali di spesa precedentemente fissati, fermo restando che eventuali superamenti dei tetti di spesa previsti a livello regionale daranno titolo, alla stessa Regione, ad ottenere l'emissione di nota di credito – fino a concorrenza dell'importo corrispondente – dalle aziende termali i cui volumi di attività e di fatturato hanno concorso al superamento della spesa prevista a carico del Servizio Sanitario Regionale, solo dopo aver adottato appositi meccanismi di riequilibrio/compensazione.

Le Parti danno atto che la Tabella 1A (All. 1) "con adesione" definisce, per ogni singola tipologia di prestazione, la remunerazione tariffaria derivante dall'applicazione, alle tariffe 2021, dell'incremento concordato per il triennio 2022-2024, da applicare alle aziende termali che sostengono o comunque che abbiano avviato progetti di ricerca scientifica ai sensi del successivo art. 7. La Tabella 1B (All. 2) "senza adesione" prevede la decurtazione del 2% delle tariffe base così come definite nella Tabella 1A (All. 1) "con adesione", da applicare alle aziende termali che non sostengono o che non hanno avviato progetti di ricerca scientifica di cui al successivo art. 7. Entrambe le tabelle individuano dettagliatamente i singoli livelli di remunerazione tariffaria per ogni tipologia di prestazione erogata.

Per l'anno 2022 l'eventuale conguaglio, rispetto agli importi fatturati sulla base delle tariffe 2021 di cui all'"Accordo Nazionale per l'erogazione delle Prestazioni Termali per il triennio 2019-2021", sarà fatturato dalle aziende termali accreditate che hanno erogato prestazioni termali con oneri a carico del SSN nell'anno 2022, dalla data di sottoscrizione del presente accordo ed il termine di pagamento delle relative somme decorrerà dal giorno successivo al recepimento dell'Accordo da parte della Conferenza Stato-Regioni e Province Autonome, ai sensi dell'art. 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323.

Le parti si impegnano ad attivare procedure condivise al fine di monitorare, a livello nazionale, l'andamento della spesa termale.



2- Estensione cicli di riabilitazione termale a tutti gli assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale – art. 26, comma 6-bis e 6-ter, D.L. 25 maggio 2021, n. 73

Ai sensi dell'art. 26, comma 6-bis e 6-ter, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. "Sostegni-bis") convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, in attuazione all'art. 4 della legge 323/00, per gli anni 2021 e 2022, si prevede l'estensione a tutti gli assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale dei cicli di riabilitazione termale riconosciuti ai soli assicurati INAIL. Atteso che i cicli di cui sopra sono inseriti nei Livelli Essenziali di Assistenza, le Regioni si impegnano a fornire indicazioni operative alle ASL per consentire la fruizione da parte dei cittadini delle prestazioni predette.

3 - Revisione criteri di autorizzazione ed accreditamento

Le Parti convengono di istituire un tavolo tecnico congiunto entro il 31 dicembre 2022 per la revisione dei criteri di autorizzazione ed accreditamento che svolga il suo lavoro tenendo conto del contesto socio-economico e normativo profondamente mutato, anche in relazione alla necessità di nuovi *standard* qualitativi e di sicurezza emersa nel corso della pandemia.

4 - Secondo ciclo di cure termali a carico del Servizio Sanitario Nazionale per invalidi civili

In riferimento a quanto previsto dall'art. 20, comma 2, del DPCM 12/01/2017 e da quanto chiarito dal Ministero della Salute con parere del 20 dicembre 2017, in ordine alla possibilità per gli appartenenti alle c.d. "categorie protette" ex art. 57, comma 3, legge 833/78 (invalidi di guerra, civili di servizio ecc.), di fruire di un secondo ciclo di cure termali riferito alla specifica invalidità, le Parti prendono atto che è riconosciuto l'accesso al secondo ciclo di cure anche agli invalidi civili tra il 34 e il 66%, fatto salvo che siano tenuti al pagamento del ticket a norma di legge.

Le Parti ribadiscono la necessità di prevedere un univoco codice nazionale di accesso per tale platea di aventi diritto.

5 - Formazione dei medici termali e *master* di II° livello in medicina termale

In considerazione della sostanziale inattività delle scuole di specializzazione in medicina termale e preso atto della gravissima difficoltà per le imprese del settore di reperire medici specialisti in



idrologia medica o in medicina termale, le Regioni, ai fini della sussistenza dei requisiti di autorizzazione e accreditamento per i quali è richiesta la presenza di medici specialisti come sopra indicati, ivi compresa la possibilità di assumere la direzione tecnico-sanitaria dello stabilimento termale, riconoscono anche la validità dei *master* universitari di secondo livello in medicina termale, svolti ai sensi dell'art. 1, comma 555 e 556 della legge 178/20.

Al fine, inoltre, di sopperire alla carenza di formazione dei medici in merito all'efficacia ed ai benefici delle cure termali, carenza registratasi con intensità crescente nel corso degli ultimi anni, ed ulteriormente acuitesi per effetto della pandemia, le Regioni si impegnano ad inserire moduli tematici dedicati all'interno dei corsi che le stesse organizzano per la formazione dei medici di medicina generale, prevedendo che parte del relativo tirocinio possa eventualmente essere svolto presso stabilimenti termali.

6 – Appropriatezza prescrittiva

La "Tabella delle correlazioni" allegata, da ultimo, all'"Accordo nazionale per l'erogazione delle prestazioni termali per il triennio 2019-2021" è sostituita dal documento finale del Gruppo tecnico di lavoro Regioni-Federterme, allegato (All.3) al presente accordo.

7 - Ricerca scientifica

Per il triennio 2022-2024, il finanziamento da parte delle aziende termali che sostengono o comunque che abbiano avviato progetti di ricerca scientifica è fissato nella misura dello 0,4% calcolato sul fatturato annuo lordo ticket dell'anno precedente realizzato per le prestazioni termali erogate con oneri a carico del SSN.

Sono inoltre confermati i livelli tariffari differenziati (Tabelle "con adesione" e "senza adesione") nella misura a suo tempo definita sulla base della partecipazione o meno al finanziamento da parte delle aziende termali che sostengono o comunque che abbiano avviato progetti di ricerca scientifica.

Per quanto riguarda l'applicazione della tariffa "con adesione", le Parti confermano che la stessa può essere riconosciuta anche a favore delle aziende termali che, pur non versando quote, abbiano avviato progetti di ricerca scientifica preventivamente approvati dagli enti di cui all'art. 6 comma 2 della Legge 323/00 ovvero da enti iscritti all'anagrafe di cui all'art. 64 del DPR 11 luglio 1980



e ritenuti idonei per l'assolvimento degli obblighi previsti in materia dall'accordo per l'erogazione delle prestazioni termali vigente.

Per garantire un'omogenea applicazione dell'Accordo su tutto il territorio nazionale si ritiene opportuno condividere le seguenti indicazioni in merito alle modalità di attuazione di quanto previsto dal presente punto:

- a) i soggetti aventi diritto al finanziamento per la ricerca scientifica (enti e istituti di cui all'art. 6, comma 2, della legge 323/2000 e altri enti iscritti all'anagrafe di cui all'articolo 64 del DPR 11 luglio 1980 n. 382) sono da intendersi soggetti che svolgono attività di ricerca in ambito di medicina termale secondo i canoni internazionalmente riconosciuti;
- b) la Commissione Salute della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome si impegna a garantire, a partire dall'anno 2021, un monitoraggio e controllo delle attività di ricerca effettuate da tutti gli enti di cui al punto a);
- c) il finanziamento annuale che le aziende termali devono versare ai soggetti che svolgono attività di ricerca scientifica in materia termale (di cui al punto 1) è fissato nella misura dello 0,40% del fatturato annuo lordo ticket che le aziende termali hanno realizzato per le prestazioni con oneri a carico del SSN.

8 – Definizione della figura professionale di "operatore termale", ex art. 9, l. 323/00

Le Parti convengono sulla necessità di completare il lavoro a suo tempo avviato con una serie di incontri in sede tecnica con il Ministero della Salute e le Regioni per la definizione della figura professionale dell'operatore termale di cui all'art. 9 della l. 323/00, condividendo in via preliminare una linea.

A tale riguardo, convengono di insediare un gruppo di lavoro congiunto Ministero della Salute, Regioni, Federterme, per la redazione di una bozza tecnica utile al riavvio dell'iter di definizione del titolo, sulla base dei criteri di cui allegato 4.

9 - Piscine termali

In riferimento alla necessità di attuare quanto previsto dall'Accordo Stato-Regioni e Province Autonome del 16 dicembre 2004, in ordine all'individuazione di una regolamentazione relativa ai



requisiti igienico-sanitari delle piscine termali, le Parti convengono di costituire un ristretto gruppo di esperti designati dalle Regioni, dal Ministero della Salute e da Federterme incaricato di definire i possibili contorni tecnici di una disciplina che dovrà essere individuata avendo anche riguardo all'estrema diversificazione delle problematiche e delle discipline ad oggi esistenti a livello locale conseguenti alle peculiarità delle singole acque, ed alle recenti esperienze maturate in alcuni ambiti regionali.

10 - Prestazioni economiche accessorie INPS

Le Parti convengono di richiedere all'INPS di riprendere l'erogazione delle prestazioni economiche accessorie di cui all'art. 5, comma 1, ultimo periodo della legge 24 ottobre 2000, n. 323, riconosciute ad una contenuta e ben definita platea di invalidi, nonché di definire i protocolli previsti dall'art. 1, comma 301 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016).

11 - Trasparenza e semplificazione

I rapporti intercorrenti tra le Aziende USL regionali e le Aziende termali, oggetto del contratto di fornitura, quale espressione del SSR, debbono essere improntati ai principi di lealtà, correttezza e trasparenza. Conseguentemente le Aziende termali si impegnano a garantire la trasparenza e la correttezza dei dati relativi alle prestazioni rese.

Si conviene, inoltre, che le Regioni si impegnano ad assicurare che le Aziende USL regionali applichino, in modo omogeneo sul territorio, le indicazioni inerenti al sistema regionale dei controlli delle prestazioni sanitarie rese.

Per la Conferenza delle Regioni
e delle Province Autonome

Il Presidente
Massimiliano Fedriga

Il Coordinatore della
Commissione Salute
Raffaele Donini

Per Federterme

Il Presidente
Massimo Caputi



**TABELLA 1A - TARIFFE PER PRESTAZIONI TERMALI IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2022 AL 31 DICEMBRE 2024
COMPRESIVE DI VISITA SPECIALISTICA - CON ADESIONE**

Cicli di cura erogabili con oneri a carico del S.S.N.	Sedute del Ciclo di cura e relative prestazioni	Tariffa unitaria con adesione					
		LIV. I SUPER	LIV. I	LIV. II	LIV. III	LIV. IV	
89.90.1	FANGHI + BAGNI O DOCCE EFFETTUATE CON ACQUE MINERALI (C.D. DI ANNETTAMENTO)	12 sedute (12 fanghi e 12 bagni o docce di lavaggio)	16,16	15,13	14,28	13,04	12,16
89.90.2	FANGHI + BAGNI TERAPEUTICI	12 sedute (12 fanghi e 12 bagni terapeutici)	29,03	27,12	25,73	23,63	22,08
89.90.3	BAGNI PER MALATTIE ARTROREUMATICHE	12 sedute (12 bagni)	12,24	11,44	10,86	9,66	8,22
89.90.4	BAGNI PER MALATTIE DERMATOLOGICHE	12 sedute (12 bagni)	12,24	11,44	10,86	9,66	8,22
89.91.1	STUFE O GROTTE	12 sedute	10,58	9,91	8,44	6,42	6,42
89.91.2	CURE INALTORE (INALAZIONE O NEBULIZZAZIONE/POLV. O AEROSOL O HUMAGES)	12 sedute (24 prestazioni)	5,60	5,20	4,80	4,40	4,06
89.92.1	IRRIGAZIONI VAGINALI (livello unico)	12 sedute (12 irrigazioni)	6,84	6,84	6,84	6,84	6,84
89.92.2	IRRIGAZIONI VAGINALI CON BAGNI	12 sedute (12 irrigazioni e 12 bagni)	17,98	16,81	15,92	12,42	11,04
89.92.3	DOCCE RETTALI (livello unico)	12 sedute (12 docce)	5,87	5,87	5,87	5,87	5,87
89.92.4	CURE IDROPINICHE PER CALCOLOSI DELLE VIE URINARIE E SUE RECIDIVE	12 sedute	6,12	5,7	4,78	3,96	3,19
89.92.5	CURE IDROPINICHE PER MALATTIE DELL'APPARATO GASTROENTERICO	12 sedute	6,12	5,7	4,78	3,96	3,19
89.93.2	CICLO DI CURA DELLA SORDITÀ RINOGENA (livello unico)	VISITA SPECIALISTICA, 12 sedute (esame audiometrico + 12 insufflazioni endotimpaniche + 12 cure inalatorie)	20,71	20,71	20,71	20,71	20,71
89.93.3	CICLO DI CURA INTEGRATO DELLA VENTILAZIONE POLMONARE CONTROLLATA	VISITA SPECIALISTICA 12 sedute (12 ventilazioni polmonari + 12 aerosol + 6 inalazioni o nebulizzazioni da effettuarsi a giorni alterni)	20,52	19,79	18,77	18,05	17,38
89.93.4	CICLO DI CURA DI VENTILAZIONI POLMONARI CONTROLLATE (SOLO INALI) (livello unico)	15 sedute (15 ventilazioni polmonari medicate e non)	7,06	7,06	7,06	7,06	7,06
89.93.5	CICLO DI CURA DI IDROFANGOBALNEOTERAPIA (livello unico)	12 sedute (6 fanghi epatici + 6 bagni carbogassosi + 12 cure idropiniche)	14,30	14,30	14,30	14,30	14,30
89.94.1	CICLO DI CURA DEI POSTUMI DI FLEBOPATIE DI TIPO CRONICO - CON ESAMI (livello unico)	VISITA SPECIALISTICA 12 sedute (elettrocardiogrammi; esami ematochimici: azotemia, glicemia, uricemia, colesterolo totale e h.d.l., trigliceridi; esami strumentali:)	25,16	25,16	25,16	25,16	25,16



bu

89.94.2	CICLO DI CURA PER RIABILITAZIONE MOTORIA (SOLO INAIL) (livello unico)	oscillometria, doppler, 12 bagni "terapeutici" con idromassaggio) VISITA SPECIALISTICA 15 sedute (indagini specialistiche e di laboratorio + trattamenti medicamentosi, fisioterapici, riabilitativi funzionali e complementari + crenochinesterapia + fisioterapia + altre terapie strumentali)	57,89	57,89	57,89	57,89	57,89	57,89
89.94.3	CICLO DI CURA PER RIABILITAZIONE DELLA FUNZIONE RESPIRATORIA (SOLO INAIL) (livello unico)	VISITA SPECIALISTICA 15 sedute (indagini specialistiche e di laboratorio; trattamenti medicamentosi, fisioterapici, riabilitativi funzionali e complementari; fisiochinesiterapia, ginnastica respiratoria, ergometria; ventilazione polmonare controllata, medicata o non; ossigenoterapia, cure inalatorie)	53,86	53,86	53,86	53,86	53,86	53,86
89.94.5	CICLO DI CURA DEI POSTUMI DI FLEBOPATIE DI TIPO CRONICO - SENZA ESAMI (livello unico)*	12 sedute (12 bagni "terapeutici" con idromassaggio)	21,55	21,55	21,55	21,55	21,55	21,55

- Gli idromassaggi sono previsti come Lea solo nel pacchetto 15 "Ciclo di cura dei postumi di flebopatie di tipo cronico" (89.94.1 e 89.94.5).
 - Differenza dovuta per idromassaggi erogati in favore degli assistiti Inps ed Inail pari ad euro: i super 9,32 - I liv. 8,52 - II liv. 7,94 - III liv. 6,74 - IV liv. 5,30
 (*) qualora l'assistito presenti l'intera serie di esami ematologici previsti, effettuati a proprio carico in un periodo temporale non superiore ai 90 gg. antecedenti alla data di inizio del ciclo di cura



live

**TABELLA 1B - TARIFFE PER PRESTAZIONI TERMALI IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2022 AL 31 DICEMBRE 2024
COMPRESIVE DI VISITA SPECIALISTICA - SENZA ADESIONE**

Codi. C.C.P.	Cicli di cura erogabili con oneri a carico del S.S.N.	Sedute dei Cicli di cura e relative prestazioni	Tariffa unitaria con adesione				
			LIV. I SUPER	LIV. I	LIV. II	LIV. III	LIV. IV
89.90.1	FANGHI + BAGNI O DOCCHE EFFETTUATE CON ACQUE MINERALI (C.I.D. DI ANNETTAMENTO)	12 sedute (12 fanghi e 12 bagni o docce di lavaggio)	15,84	14,83	14,00	12,67	11,92
89.90.2	FANGHI + BAGNI TERAPEUTICI	12 sedute (12 fanghi e 12 bagni terapeutici)	28,44	26,58	25,21	23,16	21,64
89.90.3	BAGNI PER MALATTIE ARTROREUMATICHE	12 sedute (12 bagni)	11,99	11,21	10,64	9,47	8,06
89.90.4	BAGNI PER MALATTIE DERMATOLOGICHE	12 sedute (12 bagni)	11,99	11,21	10,64	9,47	8,06
89.91.1	STUPE O GROTTE	12 sedute	10,37	9,72	8,27	6,29	6,29
89.91.2	CURE INALATORIE (INALAZIONE O NEBULIZZAZIONE/POLV. O AEROSOL O HUMAGES)	12 sedute (24 prestazioni)	5,48	5,09	4,70	4,32	3,98
89.92.1	IRRIGAZIONI VAGINALI (livello unico)	12 sedute (12 irrigazioni)	6,70	6,70	6,70	6,70	6,70
89.92.2	IRRIGAZIONI VAGINALI CON BAGNI	12 sedute (12 irrigazioni e 12 bagni)	17,62	16,48	15,61	12,18	10,81
89.92.3	DOCCHE RETTALI (livello unico)	12 sedute (12 docce)	5,75	5,75	5,75	5,75	5,75
89.92.4	CURE IDROPNICHE PER CALCOLOSI DELLE VIE URINARIE E SUE RECIDIVE	12 sedute	6,00	5,58	4,68	3,88	3,13
89.92.5	CURE IDROPNICHE PER MALATTIE DELL'APPARATO GASTROENTERICO	12 sedute	6,00	5,58	4,68	3,88	3,13
89.93.2	CICLO DI CURA DELLA SORDITA' RINOGENA (livello unico)	VISITA SPECIALISTICA 12 sedute (esame audiometrico + 12 insufflazioni endotimpaniche + 12 cure inalatorie)	20,30	20,30	20,30	20,30	20,30
89.93.3	CICLO DI CURA INTEGRATO DELLA VENTILAZIONE POLMONARE CONTROLLATA	VISITA SPECIALISTICA 12 sedute (12 ventilazioni polmonari + 12 aerosol + 6 inalazioni o nebulizzazioni da effettuarsi a giorni alterni)	20,11	19,39	18,38	17,70	17,03
89.93.4	CICLO DI CURA DI VENTILAZIONI POLMONARI CONTROLLATE (SOLO INAIL) (livello unico)	15 sedute (15 ventilazioni polmonari medicate e non)	6,91	6,91	6,91	6,91	6,91
89.93.5	CICLO DI CURA DI IDROFANGOBALNEOTERAPIA (livello unico)	12 sedute (6 fanghi epatici + 6 bagni carbogassosi + 12 cure idropniche)	14,03	14,03	14,03	14,03	14,03
89.94.1	CICLO DI CURA DEI POSTUMI DI FLEBOPATIE DI TIPO CRONICO - CON ESAMI (livello unico)	12 sedute (elettrocardiogramma; esami ematochimici: azotemia, glicemia, uremia, colesterolo totale e h.d.l., trigliceridi; esami strumentali: oscillometria, doppler; 12 bagni "terapeutici" con idromassaggio)	24,66	24,66	24,66	24,66	24,66



Me

89.94.2	CICLO DI CURA PER RIABILITAZIONE MOTORIA (SOLO INAL) (livello unico)	VISITA SPECIALISTICA 15 sedute (indagini specialistiche e di laboratorio + trattamenti farmacologici, fisioterapici, riabilitativi funzionali e complementari + crenochinestoterapia + fisioterapia + altre terapie strumentali)	56,72	56,72	56,72	56,72	56,72
89.94.3	CICLO DI CURA PER RIABILITAZIONE DELLA FUNZIONE RESPIRATORIA (SOLO INAL) (livello unico)	VISITA SPECIALISTICA 15 sedute (indagini specialistiche e di laboratorio; trattamenti farmacologici, fisioterapici, riabilitativi funzionali e complementari; fisiochinesiterapia, ginnastica respiratoria, ergometria; ventilazione polmonare controllata, medicata o non; ossigenoterapia, cure inalatorie)	52,78	52,78	52,78	52,78	52,78
89.94.5	CICLO DI CURA DEI POSTUMI DI FLEBOPATIE DI TIPO CRONICO - SENZA ESAMI (livello unico)*	12 sedute (12 bagni "terapeutici" con idromassaggio)	21,12	21,12	21,12	21,12	21,12

- Gli idromassaggi sono previsti come Lea solo nel pacchetto 15 "Ciclo di cura dei postumi di flebopatie di tipo cronico" (89.94.1 e 89.94.5).
 - Differenza dovuta per idromassaggi erogati in favore degli assistiti Inps ed Inail pari ad euro: i super 9.13 - i liv. 8.35 - ii liv. 7.79 - iii liv. 6.61 - iv liv. 5.21
 (*) qualora l'assistito presenti l'intera serie di esami ematochimici previsti, effettuati a proprio carico in un periodo temporale non superiore ai 90 gg. antecedenti alla data di inizio del ciclo di cura



Me



PATOLOGIE TRATTABILI (all.9 dPCM 13-01-2017)	CODICE ICD-9-CM	CONDIZIONI CLINICHE RICONDUIBILI	EVENTUALI LIMITAZIONI
	715.0	Artrosi generalizzata	
	715.1	Artrosi localizzata primaria	
	715.2	Artrosi localizzata secondaria	
	715.3	Artrosi localizzata non specificata se primaria o secondaria	
	715.8	Artrosi con interessamento di più di una sede, non specificata se generalizzata	
	715.90	Artrosi non specificata se generalizzata o localizzata, sede non specificata	
	715.91	Artrosi non specificata se generalizzata o localizzata, spalla	
	715.92	Artrosi non specificata se generalizzata o localizzata, gomito	
	715.93	Artrosi non specificata se generalizzata o localizzata, polso	
	715.94	Artrosi non specificata se generalizzata o localizzata, carpo, metacarpo ed articolazioni interfalangee della mano	
	715.95	Artrosi non specificata se generalizzata o localizzata, anca	
	715.96	Artrosi non specificata se generalizzata o localizzata, ginocchio	
	715.97	Artrosi non specificata se generalizzata o localizzata, tibia-tarsica ed articolazione del piede	
	715.98	Artrosi non specificata se generalizzata o localizzata, altre sedi specificate	
	715.10	Artrosi localizzata primaria sede non specificata	
	719.30	Reumatismo recidivante, sede non specificata	
	719.31	Reumatismo recidivante, spalla	
	719.32	Reumatismo recidivante, gomito	
	719.33	Reumatismo recidivante, polso	
	719.34	Reumatismo recidivante, carpo, metacarpo e articolazioni interfalangee della mano	
	719.35	Reumatismo recidivante, anca	
	719.36	Reumatismo recidivante, ginocchio	
	719.37	Reumatismo recidivante, tibia-tarsica e articolazione del piede	
	719.38	Reumatismo recidivante, altre sedi specificate	
	719.39	Reumatismo recidivante, sedi multiple	
	719.40	Artralgia, sede non specificata	
	719.41	Artralgia, spalla	
	719.42	Artralgia, gomito	
	719.43	Artralgia, polso	
	719.44	Artralgia, carpo, metacarpo e articolazioni interfalangee della mano	
	719.45	Artralgia, anca	
	719.46	Artralgia, ginocchio	
	719.47	Artralgia, tibia-tarsica ed articolazioni del piede	
	719.48	Artralgia, altre sedi specificate	
	719.49	Artralgia, sedi multiple	
	721.0	Spondilosi cervicale senza mielopatia	
	721.2	Spondilosi toracica senza mielopatia	
	721.3	Spondilosi lombosacrale senza mielopatia	
	721.90	Spondilosi in sede non specificata senza mielopatia	
	738.4	Spondilolistesi acquisita	

MALATTIE
REUMATICHE

Osteoartrosi e altre
forme degenerative

MALATTIE GINECOLOGICHE	Sclerosi dolorosa del connettivo pelvico di natura cicatriziale o involutiva	627.3	Vaginite atrofica postmenopausale	limitatamente alle seguenti forme cliniche: -CERVICE CICATRIZZATA (654.6A); -CERVICE RIGIDA (654.6B); -PREGRESSO INTERVENTO CHIRURGICO CERVICALE (654.6C); -STENOSI O STRETTURA CERVICALE (654.6D)	
		654.6	Altre anomalie cervicali congenite o acquisite		
		654.9	Malattia infiammatoria non specificata degli organi e dei tessuti pelvici femminili	limitatamente alle seguenti forme cliniche: INFIAMMAZIONE PELVICA CRONICA (614.9A)	
		381	Otite media non suppurativa e disturbi della tromba di Eustachio		
		381.10	Otite media cronica sierosa semplice o non specificata		
		381.20	Otite media cronica mucosa semplice o non specificata		
		381.6	Ostruzione della tromba di Eustachio		
		381.60	Ostruzione della tromba di Eustachio non specificata		
		381.83	Distruzione della tromba di Eustachio		
		381.89	Altri disturbi della tromba di Eustachio		
		382.1	Otite media cronica suppurativa tubotimpanica		
		382.3	Otite media cronica suppurativa non specificata		
	Otiti catarrali/ croniche / ORI croniche purulente non colicaterromatose / Stenosi tuberliche	382.9	Otite media non specificata		
		389.0	Sordità di conduzione		limitatamente alle seguenti forme cliniche: -OTITE MEDIA CRONICA NON SPECIFICATA(382.9A); -SORDITA' RINOGENA (382.9B); -OTITUBARITE (382.9C); -IPOACUSIA RINOGENA (382.9D); -OTITE SIERO-MUCOSA CRONICA (382.9E); -OTITE CATARRALE CRONICA (382.9F); -OTITE PURULENTA CRONICA (382.9G).
		389.03	Sordità di conduzione orecchio medio		
		389.08	Sordità di conduzione di tipo combinato		
		471.0	Polipi della cavità nasale		
		473	Sinusite cronica		
		473.0	Sinusite cronica mascellare		
		473.1	Sinusite cronica frontale		
		473.2	Sinusite cronica etmoidale		



[Handwritten signature]

MALATTIE APPARATO URINARIO	Sinusiti croniche	473.3	Sinusite cronica stenodale	limitatamente alle seguenti forme cliniche: -SINUSITE ALLERGICA (473.9A); -POLISINUSITE CRONICA (473.9B); -RINOSINUSITE CRONICA (473.9C); -SINUSITI CRONICHE RECIDIVANTI (473.9D); -SINUSITI PERPLASTICHE (473.9E)
		473.8	Altre sinusiti croniche	
		473.9	Sinusite non specificata (cronica)	
		474	Malattie croniche delle tonsille e delle adenoidi	
		474.00	Tonsillite cronica	
		474.01	Adenoidite cronica	
		474.1	Ipertrofia delle tonsille e delle adenoidi	
		476	Laringite e laringotracheite cronica	
		472	Faringite e rinofaringite cronica	
		472.1	Faringite cronica	
MALATTIE APPARATO URINARIO	Faringolaringiti croniche	472.2	Rinofaringite cronica	
		476.0	Laringite cronica	
		476.1	Laringotracheite cronica	
		477	Rinite allergica	
		478.0	Ipertrofia dei turbinati nasali	
		592.0	Calcolosi renale	
		459.10	Sindrome postifebrile senza complicazioni	
MALATTIE VASCOLARI	Postumi di febbre di tipo cronico	459.81	Insufficienza (periferica) venosa non specificata	
		306.4	Disfunzioni gastrointestinali	
		536.8	Dispepsia e altri disturbi specificati della funzione gastrica	
		576.9	Disturbo non specificato delle vie biliari	
	Dispepsia di origine	564.89	Altri disturbi funzionali specificati dell'intestino	limitatamente alle seguenti forme cliniche: -DISPEPSIA PSICOGENA (306.4A); -GASTRITE NERVOSA (306.4B)
				limitatamente alle seguenti forme cliniche: DISCINESIE DELLE VIE BILIARI CON DISPEPSIA (576.9A)



per

MALATTIE DELL'APPARATO GASTROENTERICO	gastroenterica e biliare	569.9	Disturbi non specificati dell'intestino	limitatamente alle seguenti forme cliniche: DISPEPSIA DI ORIGINE GASTROENTERICA E BILIARE (569.9A); COLELITTE CRONICA ALTITASICA (569.9B); - (GASTRO)DUODENITE CRONICA CON DISPEPSIA (569.9C)
Sindrome dell'intestino irritabile nella varietà con stipsi	571.8	564.1	Altre epatopatia cronica non alcolica	
	571.9		Epatopatia cronica non specificata senza menzione di alcool	
			Sindrome del colon irritabile	



ma

A. PRESTAZIONI EROGABILI A TUTTI GLI ASSISTITI

Codice	Descrizione
89.90.1	Fanghi più bagni o docce effettuate con acque minerali (c.d. di "Arretramento") per malattie artroreumatiche (ciclo di 12 fanghi e 12 bagni o docce). Include visita medica all'atto dell'accettazione dello stabilimento termale.
89.90.2	Fanghi più bagni terapeutici (ciclo di 12 fanghi e 12 bagni). Include visita medica all'atto dell'accettazione dello stabilimento termale.
89.90.3	Bagni per malattie artroreumatiche (ciclo di 12 bagni). Include visita medica all'atto dell'accettazione dello stabilimento termale.
89.90.4	Bagni per malattie dermatologiche (ciclo di 12 bagni). Include visita medica all'atto dell'accettazione dello stabilimento termale.
89.91.1	Stufe o grotte (ciclo di 12 sedute). Include visita medica all'atto dell'accettazione dello stabilimento termale.
89.91.2	Cure inalatorie (inalazioni, nebulizzazioni, aerosol, humages) (ciclo di 24 prestazioni). Include visita medica all'atto dell'accettazione dello stabilimento termale.
89.92.1	Irrigazioni vaginali (ciclo di 12 irrigazioni). Include visita medica all'atto dell'accettazione dello stabilimento termale.
89.92.2	Irrigazioni vaginali più bagni (ciclo di 12 irrigazioni e 12 bagni). Include visita medica all'atto dell'accettazione dello stabilimento termale.
89.92.3	Docce retali (ciclo di 12 docce). Include visita medica all'atto dell'accettazione dello stabilimento termale.
89.92.4	Cure idropiniche per calcolosi delle vie urinarie e sue recidive (ciclo di 12 prestazioni). Include visita medica all'atto dell'accettazione dello stabilimento termale.
89.92.5	Cure idropiniche per malattie dell'apparato gastroenterico (ciclo di 12 prestazioni). Include visita medica all'atto dell'accettazione dello stabilimento termale.
89.93.2	Ciclo di cura della sordità rinogena. Compreso: Visita specialistica. Esame audiometrico, 12 insufflazioni endotimpaniche, 12 cure inalatorie. Include visita medica all'atto dell'accettazione dello stabilimento termale.
89.93.3	Ciclo di cura integrato della ventilazione polmonare controllata. Compreso: Visita specialistica, 12 ventilazioni polmonari medicate e non, 12 aerosol, 6 inalazioni o nebulizzazioni (da effettuarsi a giorni alterni). Include visita medica all'atto dell'accettazione dello stabilimento termale.
89.93.5	Ciclo di idrofangobalnearia (c.d. "Fanghi epatici"). Compreso: Visita specialistica, 6 fanghi epatici, 6 bagni carbogassosi, 12 cure idropiniche. Include visita medica all'atto dell'accettazione dello stabilimento termale.
89.94.1	Ciclo di cura dei postumi di febbre di tipo cronico. Compreso: Visita specialistica. Elettrocardiogramma, Esami ematochimici: azotemia, glicemia, uricemia, colesterolo totale e HDL, Irigliceridi, esami strumentali: oscillometria, doppler (prima e dopo la cura), 12 bagni terapeutici con idromassaggio. Include visita medica all'atto dell'accettazione dello stabilimento termale.



Ma

Bozza per la individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'operatore termale, di cui all'articolo 9, della legge 24 ottobre 2000, n. 323, e per la definizione dell'ordinamento didattico dei corsi di formazione

1. Figura e profilo.

1. È individuata la figura dell'operatore termale.
2. L'operatore termale è l'operatore che, a seguito del conseguimento di attestato di qualifica al termine di specifica formazione professionale, svolge esclusivamente presso gli stabilimenti termali di cui all'art. 3 della l. 323/2000, attività indirizzata a:
 - a. collaborare alla promozione e alla conservazione della funzionalità ed il benessere fisico della persona attraverso l'uso di tecniche applicative e mezzi di cura termali;
 - b. assistere e collaborare alla prevenzione, cura e riabilitazione delle affezioni che hanno attinenza con le cure termali.

2. La formazione.

1. La formazione dell'operatore termale è di competenza delle regioni e province autonome, che provvedono alla organizzazione dei corsi e delle relative attività didattiche, nel rispetto delle disposizioni del presente provvedimento.
2. Le regioni e le province autonome, sulla base del proprio fabbisogno annualmente determinato, accreditano le aziende UU.SS.LL. e ospedaliere e le istituzioni pubbliche e private, che rispondono ai requisiti minimi specificati dal Ministero della salute e dal Ministero del Lavoro e della solidarietà sociale con apposite linee guida, alla effettuazione dei corsi di formazione.

3. Contesti operativi.

1. L'operatore termale svolge la sua attività, a norma dell'articolo 9 della legge 24.10.2000, n. 323, esclusivamente negli stabilimenti termali .

4. Contesto relazionale.

1. L'operatore termale svolge la sua attività in collaborazione con gli altri operatori professionali preposti all'erogazione delle cure termali, secondo il criterio del lavoro multiprofessionale.

5. Attività.

1. Le attività dell'operatore termale sono rivolte alla persona e all'ambiente degli stabilimenti termali, e si dividono in :



- a) attività di accoglienza diretta alla persona ;
- b) attività specifiche di trattamento termale;
- c) attività di supporto gestionale, organizzativo e formativo.

2. Le attività di cui al comma 1 sono riassunte nell'allegata tabella A che forma parte integrante del presente decreto.

6. Competenze.

1. Le competenze dell'operatore termale sono contenute nell'allegata tabella B che forma parte integrante del presente decreto.

7. Requisiti di accesso.

1. Per l'accesso ai corsi di formazione dell'operatore termale è richiesto il diploma di scuola dell'obbligo ed il compimento del diciassettesimo anno di età alla data di iscrizione al corso.

8. Organizzazione didattica.

1. La didattica è strutturata per moduli e per aree disciplinari. Ogni corso comprende i seguenti moduli didattici:

- a) un modulo di base;
- b) un modulo professionalizzante.

2. I corsi di formazione per operatore termale avranno durata annuale, per un numero di ore non inferiore a 1000, articolate secondo i seguenti moduli didattici:

modulo di base : tipo di formazione teorica, numero minimo di ore 200.

Motivazione-orientamento e conoscenze di base:

modulo professionalizzante : tipo di formazione teorica, numero minimo di ore 250;

esercitazioni/stages, numero minimo di ore 100 ; tirocinio, numero minimo di ore 450.

9. Materie di insegnamento.

1. Le materie di insegnamento, relative ai moduli didattici di cui all'art. 8, sono articolate nelle seguenti aree disciplinari:

- a) area socio culturale, istituzionale e legislativa;
- b) area psicologica e sociale;
- c) area igienico sanitaria;



d) area tecnico operativa.

2. Le materie di insegnamento sono riassunte nell'allegata tabella C, che forma parte integrante del presente decreto.

10. Tirocinio.

1. Tutti i corsi comprendono un tirocinio guidato, da effettuare presso le strutture degli stabilimenti termali, nei servizi nel cui ambito la figura professionale dell'operatore termale è prevista.

11. Esame finale e rilascio dell'attestato.

1. La frequenza ai corsi è obbligatoria e non possono essere ammessi alle prove di valutazione finale coloro che abbiano superato il tetto massimo di assenze indicato dalla regione o provincia autonoma nel provvedimento istitutivo dei corsi, e comunque non superiore al 10% delle ore complessive.

2. Al termine del corso gli allievi sono sottoposti ad esame finale composto da una prova teorica e ad una prova pratica da parte di una apposita commissione, la cui composizione è individuata dal citato provvedimento regionale e della quale fa parte un esperto designato dall'assessorato regionale alla sanità, uno dall'assessorato regionale alle politiche sociali e un rappresentante del Ministero della salute.

3. In caso di assenze superiori al 10% delle ore complessive, il corso si considera interrotto e la sua eventuale ripresa nel corso successivo avverrà secondo modalità stabilite dalla struttura didattica.

4. All'allievo che supera le prove, è rilasciato dalle regioni e province autonome un attestato di qualifica valido su tutto il territorio nazionale, nelle strutture degli stabilimenti termali.

12. Titoli pregressi.

1. Spetta alle regioni e province autonome, nel contesto del proprio sistema della formazione, quantificare il credito formativo da attribuirsi a titoli e servizi pregressi, in relazione all'acquisizione dell'attestato di qualifica relativo alla figura professionale di operatore termale, prevedendo misure compensative in tutti i casi in cui la formazione pregressa risulti insufficiente, per la parte teorica o per quella pratica, rispetto a quella prevista dal presente provvedimento.



Elenco delle principali attività previste per l'operatore termale

1) Attività di accoglienza diretta alla persona :

Accoglie gli utenti nei reparti cura delle aziende termali, e fornisce le informazioni di pertinenza

Accompagna gli utenti alle visite ed agli accertamenti sanitari, nonché alle cure termali

Trasporta gli utenti non autonomi ed esegue i trasferimenti degli stessi utilizzando gli ausili, i presidi e le attrezzature idonee

Per quanto di competenza, predispone e cura l'ambiente di lavoro anche dal punto di vista igienico e della sicurezza

2) Attività specifiche di trattamento termale:

osserva e collabora alla rilevazione dei bisogni e delle condizioni di rischio-danno dell'utente;

realizza attività semplici di supporto diagnostico e terapeutico;

predispone, sanifica e disinfetta gli ambienti, le strutture, le apparecchiature, i supporti, i dispositivi e dei presidi utilizzati per l'erogazione dei trattamenti termali

attiva e utilizza le apparecchiature e i sistemi elettromeccanici atti all'erogazione dei trattamenti termali, verificandone il corretto funzionamento e segnalando all'operatore responsabile gli eventuali malfunzionamenti o guasti

controlla l'erogazione dei trattamenti termali sulla scorta delle indicazioni del personale sanitario

coadiuva il personale sanitario alla realizzazione della rieducazione funzionale termale

prepara il materiale naturale termale, ne controlla le caratteristiche fisiche e ne cura la conservazione

su indicazione del personale sanitario applica e disapplica il fango termale direttamente sull'utente occupandosi del completamento del trattamento termale seguendo specifici protocolli

riconosce ed utilizza linguaggi e sistemi di comunicazione relazione appropriati in relazione alle condizioni operative;

3) Attività di supporto gestionale, organizzativo e formativo:

utilizza strumenti informativi di uso comune per la registrazione di quanto rilevato durante il servizio;

collabora, per quanto di competenza, alla definizione dei piani di lavoro ed al coordinamento delle attività interne

collabora alla verifica della qualità del servizio

collabora alla definizione dei propri bisogni formativi e frequenta corsi di aggiornamento.

concorre, rispetto agli operatori dello stesso profilo, alla realizzazione dei tirocini ed alla loro valutazione;



Competenze dell'operatore termale

Competenze tecniche

- E' in grado di preparare gli ambienti di cura e di trattamento e di dare attuazione ai piani di lavoro.
- E' in grado di accogliere gli utenti e di accompagnarli alle cure ed agli accertamenti sanitari.
- E' in grado di provvedere al trasporto ed al trasferimento degli utenti impossibilitati a farlo autonomamente.
- E' in grado di osservare, riconoscere e riferire alcuni dei più comuni sintomi di allarme che l'utente può presentare (pallore, sudorazione, ecc.)
- E' in grado di effettuare piccole medicazioni e di attuare interventi di primo soccorso
- E' in grado di svolgere attività di informazione sui servizi offerti e sul loro corretto utilizzo
- E' in grado di utilizzare metodologie di lavoro comuni (schede, protocolli, ecc.), attuando i protocolli operativi predisposti dal personale sanitario
- È in grado di curare la pulizia e la manutenzione di arredi e attrezzature, nonché la conservazione degli stessi e il riordino del materiale dopo l'erogazione dei trattamenti termali
- È in grado di curare il lavaggio, l'asciugatura e la preparazione del materiale da sterilizzare
- È in grado di garantire la raccolta e lo stoccaggio corretto dei rifiuti, il trasporto del materiale biologico sanitario, e dei campioni per gli esami diagnostici, secondo protocolli stabiliti
- È in grado di svolgere attività finalizzate all'igiene personale, all'aiuto nella deambulazione, all'uso corretto di presidi, ausili e attrezzature, all'apprendimento e mantenimento di posture corrette.
- È in grado di rifornire le apparecchiature e i sistemi elettromeccanici atti all'erogazione dei trattamenti termali con gli appropriati materiali di consumo e con i preparati farmacologici già confezionati dal personale sanitario a ciò abilitato, secondo protocolli stabiliti
- È in grado di aiutare e coadiuvare il personale sanitario nella preparazione alle prestazioni sanitarie;

Competenze relative alle conoscenze richieste

- Conosce le patologie trattabili in ambito termale, le tipologie di cure termali e le diverse tecniche di cura utilizzate
- Conosce l'organizzazione dei servizi socio – sanitari e di assistenza termale ed ha nozioni di base della normativa di settore
- Conosce le principali tipologie di utenti e le problematiche ad essi connesse
- Conosce le situazioni ambientali e le condizioni del cliente per le quali è necessario mettere in atto le differenti competenze tecniche



Conosce le modalità di rilevazione, segnalazione e comunicazione dei problemi generali e specifici relative all'utenza

Conosce le diverse fasi di elaborazione dei progetti di intervento personalizzati

Conosce i principali interventi semplici di educazione alla salute rivolti all'utente

Competenze relazionali

Sa partecipare all'accoglimento del cliente assicurando una puntuale informazione sul servizio e sulle risorse.

Sa sollecitare momenti di socializzazione, fornendo sostegno alla partecipazione a iniziative culturali e ricreative sia territoriali che residenziali.

Sa interagire con il personale sanitario.

Sa lavorare in equipe.

Sa gestire la propria attività con la dovuta riservatezza ed eticità.

Sa trasmettere i contenuti specifici della propria attività ai tirocinanti.

Conosce le modalità più appropriate per rapportarsi ai clienti

